



# CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)  
C.F. e P.IVA 00239980691  
Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207  
Pec: comune.guardiagrele@pec.it  
e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it



## **CONCESSIONE n. 80/T** **PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA** **DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO**

**Il Funzionario Responsabile**

Visto il Nulla-Osta Tecnico n.57280 del 24.09.2025 rilasciato alla Sig.ra Scioli Concetta C.F.: SCLCCT51T66E243J dal Servizio Concessioni della Provincia di Chieti ed acquisito al protocollo comunale n.25100 in data 24.09.2025;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visti gli atti d'ufficio;

### **Concede**

**alla Sig.ra SCIOLI CONCETTA**, nata a Guardiagrele (CH) il 26.12.1951, residente in Vasto (CH) via Giulio Cesare n. 80 C.F.:SCLCCT51T66E243J, **l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie di mq.6,6 (sei,sei) al km 14+285 circa (via Occidentale n.3), lato sx S.P.214 EX SS263 di Val di Foro e Bocca di Valle Comune di Guardiagrele foglio mappa n.15 particella n.29 per un periodo di otto giorni per l'installazione di un ponteggio metallico per eseguire i di manutenzione straordinaria della facciata del fabbricato di cui è proprietaria** alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Concessionario ha l'obbligo di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni:

- ♦ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ♦ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione e dal Nulla Osta Tecnico n.57280 del 24.09.2025 rilasciato dal Servizio Concessioni della Provincia di Chieti, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, li 29.09.2025



**Il Funzionario Responsabile**

**(Dott. Rocco RANIERI)**